



NOSE



Nucleo Operativo Soccorso Ecozoofilo

DISCIPLINARE NAZIONALE

UTILIZZO DEI SISTEMI DI RIPRESA VIDEO INDOSSABILI (BODYCAM) E TELECAMERE A BORDO VEICOLO DI SERVIZIO (DASHCAM), IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI FAUNISTICO AMBIENTALI E ALLE GUARDIE FAUNISTICO ZOOFILE AMBIENTALI





NUCLEO OPERATIVO SOCCORSO ECOZOOFILO ODV

GUARDIE FAUNISTICO ZOOFILO AMBIENTALI

OPERATORI FAUNISTICO AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE

PRESIDENZA NAZIONALE / COMANDO NAZIONALE

SEDE NAZIONALE: PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 3 - 10060 - PRAROSTINO (TO) - C.F. 94576300019

nazionale@nose-italia.it - nazionale@pec.nose-italia.it

Cell: 331/7930241 - www.nose-italia.it



DISCIPLINARE NAZIONALE

UTILIZZO DEI SISTEMI DI RIPRESA VIDEO INDOSSABILI (BODYCAM) E TELECAMERE A BORDO VEICOLO DI SERVIZIO (DASHCAM), IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI FAUNISTICO AMBIENTALI E ALLE GUARDIE FAUNISTICO ZOOFILO AMBIENTALI DELL'ASSOCIAZIONE NUCLEO OPERATIVO SOCCORSO ECOZOOFILO.

(Approvato con Assemblea del CDN il 01 gennaio 2023)

1

Elenco Articoli:

Articolo 1 – *Ambito di Applicazione.*

Articolo 2 – *Titolare, Supervisore ed autorizzati del trattamento.*

Articolo 3 – *Tipologia dei dispositivi*

Articolo 4 – *Assegnazione del dispositivo.*

Articolo 5 – *Attivazione del dispositivo bodycam.*

Articolo 6 – *Modalità ed ambito di utilizzo dei dispositivi.*

Articolo 7 – *Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di polizia.*

Articolo 8 – *Finalità dell'utilizzo delle bodycam e delle dashcam.*

Articolo 9 – *Conservazione dei files audio/video.*

Articolo 10 – *Trattamento dei dati.*

Articolo 11 – *Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di Controllo.*

Articolo 12 – *Ulteriori misure da adottare per i dati video-ripresi.*

Articolo 13 – *Diritti dell'interessato.*

Articolo 14 – *Ambito di applicazione.*

Articolo 15 – *Norme di rinvio.*

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente "disciplinare per l'utilizzo dei sistemi di ripresa audio/video indossabili (bodycam) e telecamere a bordo veicoli di servizio (dashcam) in dotazione agli Operatori Faunistico Ambientali (da ora indicati con l'acronimo **OFA**) e dalle Guardie Faunistico Zoofilo Ambientali (da ora indicate con l'acronimo **GFZA**) dell'Associazione Nucleo Operativo Soccorso Ecozoofilo (da ora indicata con l'acronimo **NOSE**), individua:
 - gli strumenti di ripresa audio/video portatili da collocare sulla divisa degli OFA, delle GFZA e da installare sui veicoli in dotazione ai suddetti;
 - le prescrizioni minime generali di utilizzo;
 - le fattispecie in cui le microcamere potranno essere attivate;
 - i soggetti autorizzati alla loro attivazione ed utilizzo;
 - le operazioni salvataggio e conservazione delle registrazioni;
 - ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi in questione.
2. Relativamente agli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali verrà redatta, se necessaria, - prima dell'avvio dell'attività di registrazione - apposita valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Articolo 2

Titolare, Supervisore ed autorizzati del trattamento

1. L'Associazione NOSE è il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo delle bodycam e delle dashcam, come previsto da presente Regolamento.
2. Il Comandante Nazionale della Vigilanza del NOSE assume il ruolo di Supervisore del trattamento dei dati personali rilevati. Lo stesso affida questa supervisione ai Responsabili Territoriali di Riferimento che dovranno, in caso di necessità, relazionare e confrontarsi in modo diretto con il Supervisore seguendo la scala gerarchica interna al NOSE.
3. Autorizzati del trattamento e quindi autorizzati ad utilizzare le bodycam e le dashcam, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, sono i soggetti specificatamente indicati dal Supervisore del trattamento.
4. I soggetti autorizzati a riversare e visionare le immagini registrate dai predetti dispositivi possono essere coloro che hanno acquisito le immagini in ripresa.

Articolo 3

Tipologia dei dispositivi

1. Gli OFA e le GFZA possono essere dotati, nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio, delle bodycam ovvero dispositivi di ripresa audio/video indossabili sulla divisa.
2. I veicoli di servizio potranno essere dotati di dashcam, ovvero telecamere a bordo veicolo, che si attivano in registrazione con l'avviamento del veicolo e si disattivano con lo spegnimento dello stesso.
3. Ciascuna bodycam è dotata della propria scheda di memoria.
4. La scheda di memoria, all'atto della prima attivazione necessaria in servizio, non dovrà contenere alcun dato archiviato.
5. Le registrazioni delle dashcam vengono automaticamente sovrascritte dal dispositivo medesimo nelle 24 ore successive.

Articolo 4

Assegnazione del dispositivo

1. L'impiego delle bodycam è disposto dal Comando Nazionale della Vigilanza NOSE, che individua ed autorizza gli OFA e le GFZA cui affidare l'utilizzo dei dispositivi. Il tutto sarà annotato su apposito registro a cura del Comando Territoriale di riferimento (Distaccamento, Raggruppamento, Nucleo, ecc.).
2. Alla data odierna non vi è disponibilità di materiale tecnologico da assegnare, quindi ogni OFA/GFZA autorizzato dovrà occuparsi personalmente dell'acquisto delle bodycam e delle dashcam veicolari.
3. In un futuro, se presenti dispositivi "di reparto" e nel limite del materiale tecnologico disponibile, il Comando provvederà a fornire di bodycam ciascun agente, preventivamente autorizzato, che svolga prevalentemente servizio esterno, la consegna del dispositivo sarà da intendersi in via continuativa, salvo diversa disposizione, e la stessa sarà annotata su apposito registro a cura del Comandante che lo conserverà presso il proprio ufficio.
4. Ogni veicolo potrà essere dotato di dashcam, responsabile della registrazione audio/video del dispositivo è l'OFA/GFZA designato come Responsabile del servizio nell'Ordine Di Servizio giornaliero.

Articolo 5

Attivazione del dispositivo bodycam

1. Ad inizio del servizio, gli OFA/GFZA, ai quali è stato autorizzato l'utilizzo o è stata assegnata una bodycam, dovranno indossarla in posizione ben visibile sulla divisa ed attivarla.
2. È possibile attivarla nel momento della necessità per preservare la carica di batteria.
3. Tuttavia le bodycam potranno registrare solo ed esclusivamente nel caso in cui l'OFA/GFZA attivi la registrazione.

Articolo 6

Modalità e ambito di utilizzo dei dispositivi

1. L'OFA/GFZA, è tenuto ad attivare la registrazione mediante bodycam solo ed esclusivamente in caso di effettiva necessità, al verificarsi di tangibili situazioni di pericolo, di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, in caso di pericolo imminente per persone e/o cose, nell'ambito delle finalità dell'accertamento e della repressione dei reati ed in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e di ordine pubblico che facciano presupporre, a suo giudizio, situazioni di criticità.
2. Il dispositivo bodycam deve essere attivato anche nell'ambito dei controlli zoofili o amministrativi in genere, per raccolta di fonti di prova sia a livello amministrativo che penale.
3. Tali sistemi potranno essere attivati dall'Agente di Polizia Giudiziaria più alto in grado, dal Responsabile di Servizio che impiega direttamente la pattuglia, dal Capo-squadra, da tutti i Responsabili Territoriali con funzione di Comando tenendo conto del grado più alto presente sul posto o in mancanza da altro Responsabile Territoriale di turno, che deve impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi delle esigenze che lo rendessero necessario.
4. Il sistema può essere attivato anche dal singolo OFA/GFZA, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza o che facciano presupporre una criticità o un dovere istituzionale tali da richiedere un'assoluta tempestività dell'iniziativa. A titolo esemplificativo si individuano le ipotesi di esecuzione per attività di polizia giudiziaria, la necessità di documentare fonti di prova irripetibili di un reato, la necessità di reperire immediatamente fonti di prova a livello amministrativo, nonché per la tutela della sicurezza degli astanti o degli operatori oppure per comprovare il corretto svolgimento delle attività istituzionali nei casi di particolare criticità.
5. Lo stesso OFA/GFZA ne disporrà la disattivazione.
6. L'OFA/GFZA ha l'obbligo di avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione audio/video. Tale avviso deve emergere nel contenuto della registrazione (*ad esempio: "...si effettua la registrazione audio/video ai fini della sicurezza, incolumità, corretta operatività e raccolta fonti di prova..."*)
7. L'OFA/GFZA dovrà adottare particolari cautele nel caso in cui le riprese video possano riprendere luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza (*ad esempio nelle scuole, luoghi di culto o di cura*).

Articolo 7

Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il Supervisore, o suo delegato, provvederà a disporre la comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi ed idonei supporti.
2. Nel caso si tratti di fatti di rilievo penale, delle operazioni di registrazione e della conseguente acquisizione dei dati, si darà formalmente atto ai sensi degli artt. 348, 354 e 357 del c.p.p.
3. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo, previa apposita istanza scritta e motivata indirizzata al Supervisore, possono accedere ed eventualmente estrarre copia:
 - a) gli organi di Polizia Giudiziaria per l'espletamento delle relative indagini, previa identificazione ed autorizzazione scritta del Pubblico Ministero;
 - b) gli organi di Pubblica Sicurezza, previa identificazione e autorizzazione scritta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 8

Finalità di utilizzo delle bodycam e delle dashcam

1. Le finalità di utilizzo delle bodycam e delle dashcam sono:
 - a) assicurare la sicurezza e l'incolumità degli OFA/GFZA impegnati sul territorio, offrendo maggiore sicurezza;

- b) prevenzione nei confronti di possibili atti contro gli OFA/GFZA anche in virtù del loro “effetto deterrente”;
- c) miglioramento delle attività di repressione di condotte illecite attraverso la produzione di prove documentali finalizzate alla ricostruzione delle dinamiche ed all’individuazione degli autori di fatti illeciti;
- d) tutela della sicurezza pubblica;
- e) prevenzione, accertamento, repressione dei reati in relazione all’evolversi degli scenari di sicurezza pubblica che facciano presupporre criticità;
- f) accertamento di illeciti amministrativi e di produzione di prove documentali;
- g) garantire un miglior servizio ai cittadini rafforzando il senso complessivo di sicurezza pubblica;
- h) perseguire ragioni di giustizia, previa autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria nonché per attività proprie di Polizia Giudiziaria.

Articolo 9

Conservazione dei file audio/video

1. Gli OFA/GFZA che hanno eseguito una registrazione con la bodycam ovvero debbano acquisire la registrazione della dashcam del veicolo assegnato, hanno l’obbligo, al termine del servizio, di compilare un foglio di consegna ed affidare tutta la documentazione video realizzata al Responsabile Territoriale di riferimento, il quale provvederà a riversare le registrazioni su apposito supporto digitale.
2. Ad ogni OFA/GFZA è fatto assoluto divieto di alterare, cancellare e/o duplicare le registrazioni audio/video.
3. Le registrazioni audio/video potranno essere visionate solo ed esclusivamente dal Responsabile Territoriale di riferimento, dal suo Vice e dal Responsabile dell’Ufficio della Vigilanza interessato.
4. Le registrazioni audio/video, conservate su apposito supporto digitale messo in sicurezza da possibili hackeraggi o prelevamenti di files non autorizzati, dovranno essere cancellate dopo sei (6) mesi dal loro salvataggio, a cura del Responsabile Territoriale di riferimento, dal suo Vice e dal Responsabile dell’Ufficio della Vigilanza interessato. Tuttavia potranno essere preservati oltre al limite indicato quando, nel rispetto delle finalità da perseguire, sia necessario che la conservazione si protragga per un tempo superiore, previa specifica autorizzazione scritta del Responsabile Territoriale di riferimento, dal suo Vice e dal Responsabile dell’Ufficio della Vigilanza interessato.
5. Il Responsabile Territoriale di riferimento, il suo Vice ed il Responsabile dell’Ufficio della Vigilanza interessato, dovranno provvedere alla tempestiva cancellazione delle immagini nelle ipotesi in cui siano state effettuate riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo per la sicurezza pubblica, per la sicurezza ed incolumità degli OFA/GFZA, per atti amministrativi/penali o per rilevamento fonti di prova poi non concretizzatesi.
6. L’estrazione delle immagini, dei video e la loro diffusione, per le sole esigenze istituzionali, devono essere preventivamente autorizzate, con atto scritto, dal Comandante o dal Vice Comandante responsabile della tutela della privacy.

Articolo 10

Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali effettuati con i sistemi di ripresa in questione devono rispettare i principi espressi dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché dal Reg. UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (cd. GDPR), e dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.
2. I dati personali oggetto di trattamento dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali risultano essere raccolti, ovvero successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo che non oltrepassi quello necessario per gli scopi per i quali gli stessi risultano essere stati raccolti ovvero successivamente trattati, per essere in seguito cancellati.

Articolo 11

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di Controllo

1. L'Associazione NOSE, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie all'obbligo previsto dall'art. 35 Reg. Eu 2016/679 in tema di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del suindicato art. 35 presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; osserva in ogni caso integralmente quanto previsto dall'art. 36 del medesimo regolamento comunitario.
3. Per le bodycam e le dashcam, il Titolare rileva che tali sistemi si limitano a riprendere gli interventi di polizia, dal punto di vista dell'operatore stesso che indossa la telecamera, senza altre associazioni con altri dati tali da provocare pregiudizio per gli interessati.

Articolo 12

Ulteriori misure da adottare per i dati video-ripresi

1. Il monitor nel quale potranno essere visualizzate le immagini registrate è collocato in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Supervisore e degli autorizzati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto del trattamento stesso; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate sulle bodycam e sulle dashcam, le stesse vengono custodite, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, accessibile solo dal Supervisore e da soggetti debitamente autorizzati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate in modo tale da non rendere in alcun modo intelleggibili i dati cancellati; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto fisicamente in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - a) al Supervisore ed agli autorizzati dello specifico trattamento;
 - b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - c) agli amministratori di Sistema ed ai soggetti che svolgono attività manutentive sulle apparecchiature nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione.
7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato negli uffici del Comando Territoriale di riferimento, nel quale sono riportati ad opera degli autorizzati:
 - a) la data e l'ora dell'accesso;
 - b) l'identificazione di soggetti terzi titolati ad accedere ai dati;
 - c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - e) le eventuali osservazioni dell'autorizzato;
 - f) la sottoscrizione del medesimo.
8. E' severamente vietato l'uso improprio dei dispositivi.

Articolo 13

Diritti dell'interessato

1. In qualunque momento, relativamente ai dati degli interessati, mediante comunicazione da inviarsi all'indirizzo email nazionale@pec.nose-italia.it, gli stessi hanno il diritto di ottenere l'accesso alle proprie informazioni (art.15 del GDPR), la loro rettifica o integrazione (art.16 del GDPR), la loro cancellazione, la limitazione del trattamento (art.18 del GDPR) il diritto alla portabilità dei Suoi dati (art.20), il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati per motivi particolari (art. 21 del GDPR) ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679.
2. Il titolare del trattamento fornisce, a richiesta dell'interessato, una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
3. Il diritto di ottenere una copia di cui al comma 2, non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
4. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Poiché i dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per le finalità di Polizia Giudiziaria/Amministrativa nonché di protezione di persone e/o cose, non è previsto il diritto di limitazione ed opposizione per tali finalità, inoltre le istanze di cancellazione ed opposizione potranno essere accolte solo qualora non siano più sussistenti le finalità di interesse pubblico.

Articolo 14

Ambito di applicazione

1. Il presente Disciplinare Tecnico dev'essere distribuito a tutti gli OFA/GFZA dell'Associazione NOSE.
2. Gli OFA/GFZA dotati di bodycam, saranno sottoposti a specifica attività formativa in ordine ai limiti ed alle modalità di utilizzo dello strumento, nonché agli elementi essenziali in materia di diritto alla protezione dei dati personali.
3. Nel rispetto della normativa vigente, l'Associazione NOSE rispetta il divieto di controllo a distanza dell'attività dei Volontari.

Articolo 15

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare Operativo in tema di trattamento dei dati nell'ambito dell'impiego della bodycam e della dashcam, si rinvia alla disciplina attualmente in vigore in materia, al Regolamento UE n. 2016/679, al D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, nonché al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, oltre che ai provvedimenti del Garante della privacy sulla tematica.

*Letto, Confermato ed approvato con Assemblea del CDN
Prarostino, il 01/01/2023*